

## **Il Consiglio Comunale di Agliana:**

### **Premesso che**

- La gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall'Art. 23bis della Lg. 133/2008 che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all'ingresso di privati;
- Il recente Art. 15 del D.L. 135/2009, che ha modificato l'Art. 23bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo:
  - affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
  - la cessazione degli affidamenti "in house" a società totalmente pubbliche, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011.

### **Ritenuto che**

- L'acqua è un bene comune, è un bene finito, indispensabile all'esistenza degli esseri viventi, è una fonte insostituibile di vita. L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. L'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti;
- Il problema dell'accesso all'acqua va assumendo una sempre maggiore importanza a livello mondiale in relazione all'enorme perdita di vite umane causata dalla sua mancanza. Tale problema già nel quadro attuale, ma sempre più, in prospettiva rappresenta se non affrontato democraticamente secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, una causa scatenante di tensioni e conflitti all'interno della comunità internazionale;
- Il servizio idrico integrato, oltre a rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, deve necessariamente rispondere ai requisiti di accessibilità, universalità e sostenibilità ambientale.

### **Considerato che**

- La risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara "l'acqua come un bene comune dell'umanità" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico";
- Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno - priorità 2003-2006 – già affermava, al paragrafo 5, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";
- Gli stessi organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: "...le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006).
- A partire dalla promulgazione della carta europea dell'acqua (Strasburgo 1968) si è affermata a livello mondiale non solo la concezione dell'acqua come "bene Comune" per eccellenza, ma anche del suo uso come diritto fondamentale dell'uomo;
- L'art. 114 della Costituzione Italiana recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

- L'articolo 3 del Testo Unico sull'ordinamento, degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recita: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- Il codice dell'ambiente approvato con decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152, all'articolo 144 afferma: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future";
- L'articolo 100 del vigente Statuto Comunale prevede:
  - al comma 1: "Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati";
  - e al comma 3: "Nelle società per azioni la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia";
- La Chiesa Cattolica ha sostenuto con fermezza, con un Documento della Commissione Giustizia e pace in occasione del Forum di Kyoto, che l'acqua è un " diritto umano" ed ha espresso serie riserve sui processi di gestione delegata al mercato;
- Sono in atto anche nella nostra regione numerosi e vasti movimenti che rivendicano la difesa e il riconoscimento dell'acqua come bene comune aggregando culture ed esperienze differenti.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

### **Il Consiglio Comunale di Agliana**

1. Si impegna a modificare lo Statuto Comunale introducendo il riconoscimento dell'acqua come bene comune pubblico e l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile non assoggettabile ai meccanismi di mercato e di azioni speculative.
2. Si impegna a riconoscere nello Statuto il servizio idrico integrato quale servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica.
3. Dà mandato al Sindaco affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall'Art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dall'Art. 15 D.L. 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato ed alla consegna dell'acqua ai privati entro il 2011.
4. Invita i parlamentari toscani ad operare il riconoscimento dell'acqua come diritto umano universale e , pertanto, a garantirne il libero accesso promuovendo lo status del servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
5. Dà mandato al Sindaco di intervenire presso la Regione Toscana affinché la stessa avvii ricorso presso la Corte Costituzionale (vedi Regione Puglia) su quanto previsto dall'Art. 15 del D.L. n. 135 del 2009, già approvato al Senato in data 04/11/2009 per la sua conversione in Legge.

### **Odg presentato da:**

**Luigi Colangelo**(Decidi anche Tu) e **Carlo Papi**(PRC);

+ **Lucia Salaris**(Centrosinistra Agliana).

**Approvato dal Consiglio Comunale di Agliana**(PT) in data 26 novembre 2009

**Voti a favore: 13**(Centrosinistra, Prc, Decidi anche tu); **Astenuti: 1**(Udc), **Contrari 4**(Pdl)